

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 991-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTELLANI)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

e con il Ministro della difesa

(V. Stampato Camera n. 1017)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione affari esteri propone di approvare il disegno di legge recante autorizzazione alla ratifica della Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare l'impiego dei mercenari, che è tuttora diffuso soprattutto in alcune aree del Terzo Mondo.

L'articolo 1 della Convenzione definisce la figura del mercenario in termini estremamente precisi sotto i profili soggettivo ed oggettivo, in particolare ponendo la sua attività in relazione con lo scopo di rovesciare con mezzi violenti il Governo di un paese o di minarne l'ordine costituzionale. I successivi articoli prevedono le fattispecie di reato che gli Stati parte dovranno introdurre nel proprio ordinamento: è considerato reato reclutare, utilizzare, finanziare o addestrare mercenari. Ulteriori disposizioni impongono agli Stati di cooperare per prevenire tali attività e prevedono l'obbligo della custodia dei sospettati, il diritto a un trattamento umanitario e l'applicazione agli imputati di tutte le garanzie esistenti nell'ordinamento dello stesso Stato. La Convenzione regola altresì le questioni relative all'estradizione e prevede procedure arbitrali in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle sue norme.

Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge, che adeguano l'ordina-

mento statale agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione, la Commissione ha espresso un giudizio positivo sugli articoli recanti sanzioni per i mercenari e per coloro che li utilizzano - salvo una modifica di carattere formale che è stata apportata al testo dell'articolo 3 - e ha invece espresso perplessità sull'articolo 5, che prevede la non punibilità nell'ipotesi in cui alcuni dei fatti sanzionati siano stati commessi con l'approvazione del Governo, se essa sia stata adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali. Su tale questione è stato presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 5, che la Commissione ha respinto. Tuttavia il problema merita un ulteriore approfondimento, poichè è evidente che il generico riferimento a «trattati internazionali» potrebbe coprire, in futuro, anche un accordo bilaterale con un altro Stato, in cui l'Italia assuma impegni contrastanti con gli scopi della Convenzione in corso di ratifica.

Il relatore ritiene che sia suo compito segnalare all'Assemblea tale problema, limitandosi ad osservare che un principio generale di razionalità imporrebbe al legislatore di approvare leggi non contraddittorie e sorrette da chiare scelte politiche.

CASTELLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

20 dicembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non è cittadino ed ove non è stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non è cittadino ed ove non è stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto è commesso nè essere

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettata la promessa, combatta in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non **sia nè** cittadino **nè** stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipi ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non **sia nè** cittadino **nè** stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto **sia** commesso nè essere stato inviato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato inviato in missione ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 4.

1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.

Art. 5.

1. Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

Art. 6.

1. È punito secondo la legge italiana:

a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;

b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.

Art. 7.

1. L'articolo 244 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole: «cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei a diciotto anni»;

b) nel secondo comma le parole: «due a otto anni» e «tre a dieci anni» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «tre a dodici anni» e «cinque a quindici anni».

in missione **speciale** da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: «tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a quindici anni».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Identico.

